

**ORIGINALE**

**COMUNE DI PETTORAZZA GRIMANI**

Provincia di Rovigo

*Comune designato Zona Vulnerabile da Nitrati di Origine Agricola con DGR n.62 del  
17.05.2006*

**REGOLAMENTO  
PER L'UTILIZZAZIONE AGRONOMICA  
DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO  
E DELLE ACQUE REFLUE**

APPROVATO  
CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE  
N. 21 DEL 27 Luglio 2012

modificato su parere motivato dalla Direz.ne AGROAMBIENTE della Regione  
Veneto (parere del 29/08/2012 prot. 389.681)

CON DELIBERA C.C. N.26 del 05.07.2013

Il Segretario Comunale

## **ART. 1. – PREMESSE**

Il presente Regolamento detta, all'interno del territorio comunale, le norme riguardanti le modalità di svolgimento delle attività di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue provenienti da aziende agricole e zootecniche, in linea con quanto disposto dal DM 7 aprile 2006, così come recepito in ambito regionale dalla DGR 7 agosto 2006, n. 2495 e successive modifiche e integrazioni.

Per quanto non contemplato dal presente Regolamento, si richiama l'obbligo del rispetto delle norme legislative e regolamentari dello Stato, della Regione, della Provincia e del Comune vigenti in materia.

## **ART. 2. – FINALITA'**

1. L'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue è finalizzata al recupero delle sostanze nutritive ed ammendanti contenute negli effluenti medesimi, al fine di garantire una migliore produttività del suolo, la tutela dei corpi idrici, la tutela dell'ambiente e del paesaggio.

## **ART. 3 – AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Le presenti norme si applicano nelle zone agricole del territorio comunale, dove per zona agricola si intende qualsiasi zona del territorio comunale interessata da attività agricola, indipendentemente dalla destinazione urbanistica della medesima.

Ai fini del presente Regolamento sono assunte le definizioni date dal D.lgs.vo 11.05.1999, n.152 e dall'art.2 dell'allegato A) del D.G.R.V. 07.08.2006 n.2495, come modificato ed integrato dall'allegato A) del D.G.R.V. 07.08.2007, n.21139.

## **ART. 4 – INDIVIDUAZIONE AMBITO ZONALE PER IL TERRITORIO COMUNALE**

1. Ai fini del presente Regolamento si fa riferimento alla cartografia allegata al P.R.G. approvato e consultabile presso l'Ufficio Tecnico Comunale ovvero del P.A.T., se approvato.

## **ART. 5 – MODALITA' DI UTILIZZAZIONE/DISTRIBUZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI ZOOTECNICI E DELLE ACQUE REFLUE**

### 5.1 Modalità generali

1. La scelta delle tecniche di distribuzione degli **effluenti di allevamento** deve tenere conto:
  - a) delle caratteristiche idrogeologiche, pedologiche, geomorfologiche e condizioni del suolo;
  - b) del tipo di effluente;
  - c) delle colture praticate e loro fase vegetativa.
2. Le quantità sono da distribuire e frazionare in base ai fabbisogni delle colture, al loro ritmo di assorbimento e alle precessioni colturali.
3. Le tecniche di distribuzione devono, inoltre, assicurare:

- a) il contenimento della formazione e diffusione, per deriva, di aerosol verso aree non interessate da attività agricola, comprese le abitazioni isolate e le vie pubbliche di traffico veicolare, ciclabile e pedonale;
  - b) fatti salvi i casi di distribuzione in copertura o su prati stabili, l'effettiva incorporazione nel suolo dei liquami e loro assimilati simultaneamente allo spandimento, al fine di ridurre le perdite di ammoniaca per volatilizzazione, il rischio di ruscellamento e la lisciviazione dell'azoto, nonché la formazione di odori sgradevoli;
  - c) la massima efficienza agronomica nell'utilizzazione degli elementi nutritivi;
  - d) l'uniformità di applicazione degli effluenti;
  - e) la prevenzione della percolazione dei nutrienti nei corpi idrici sotterranei.
4. In particolare, nei suoli soggetti a forte erosione (insieme delle azioni naturali che portano alla disgregazione e alla demolizione dei suoli), nel caso di utilizzazione agronomica degli effluenti al di fuori del periodo di durata della coltura principale, deve essere assicurata una copertura tramite vegetazione spontanea, colture intercalari o colture di copertura o, in alternativa, altre pratiche colturali atte a ridurre la lisciviazione dei nitrati come previsto dal CBPA (Codice di Buona Pratica Agricola, DM 19.04.1999).
5. Per ciò che concerne le tecniche di distribuzione a fini agronomici delle **acque reflue** si applicano le medesime disposizioni.

## 5.2 Modalità specifiche

1. Considerato che il territorio comunale è designato zona vulnerabile da nitrati di origine agricola, oltre alle disposizioni elencate al punto 5.1, al fine di contenere le dispersioni di nutrienti nelle acque superficiali e profonde, le tecniche di distribuzione e le altre misure adottate devono assicurare:

- a) l'elevata utilizzazione degli elementi nutritivi ottenibile con un insieme di buone pratiche che comprende la somministrazione dei fertilizzanti azotati il più vicino possibile al momento della loro utilizzazione, il frazionamento della dose con il ricorso a più applicazioni ripetute nell'anno ed il ricorso a mezzi di spandimento atti a minimizzare le emissioni di azoto in atmosfera; **La corretta applicazione al suolo dei concimi azotati e degli ammendanti organici trova riferimento nel decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 "Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge luglio 2009, n. disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88".**
- b) la corretta applicazione al suolo sia di concimi azotati e ammendanti organici di cui al D.Lgs. n. 217/06, sia di effluenti di allevamento, sia di acque reflue, conformemente a quanto riportato sul CBPA;
- c) lo spandimento del liquame con sistemi di erogazione a pressione tali da non determinare la polverizzazione del getto;
- d) **L'articolo 8 dell'allegato A alla DGR n. 1150/2011, "Modalità di utilizzazione agronomica e dosi di applicazione", individua i nuovi periodi di preclusione alla distribuzione agronomica degli effluenti di allevamento, dei concimi azotati e degli ammendamenti organici nelle zone designate vulnerabili ai nitrati di origine agricola. Si riporta lo schema riassuntivo dei citati nuovi divieti temporali.**

TIPOLOGIA DI MATERIALE	PERIODO DI DIVIETO DI SPANDIMENTO
Liquami e assimilati	1° novembre – 28 febbraio
*Liquami e assimilati	1° novembre – 31 gennaio
Letami e assimilati	1° novembre – 31 gennaio
Pollina e disidratata	1° novembre – 28 febbraio
Concimi azotati, di cui al D. Lgs. N. 75/2010	1° novembre – 31 gennaio
**Letami bovino, ovicaprino e di equidi con sostanza secca $\geq$ 20%	15 dicembre – 15 gennaio
Ammendamenti organici, di cui al D. Lgs. N. 75/2010 con N totale $\leq$ 2,5%	15 dicembre – 15 gennaio

\*Su terreni caratterizzati da insetti colturali che prevedono la presenza di pascoli o prati di media o lunga durata e cereali autunno vernini

\*\*solo su prati permanenti e avvicendati ed in assenza di percolati

f) l'adozione di sistemi di avvicendamento delle colture nella gestione dell'uso del suolo conformemente alle disposizioni del CBPA.

2. Ai fini dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, al di fuori del periodo di durata del ciclo della coltura principale, devono essere garantite o una copertura dei suoli tramite colture intercalari, o colture di copertura, secondo le disposizioni contenute nel CBPA, oppure altre pratiche colturali atte a ridurre la lisciviazione dei nitrati, quali l'interramento di paglie e stocchi.

## **ART. 6 – DETERMINAZIONE DELLA QUANTITA' MASSIMA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO, DELLE ACQUE REFLUE CHE POSSONO ESSERE UTILIZZATI AGRONOMICAMENTE**

1. E' ammessa l'utilizzazione, sul suolo ad uso agricolo, degli effluenti di allevamento e delle acque reflue con le modalità ed i limiti imposti dalla regolamentazione nazionale (DM 7.4.2006) e regionale (DGR n. 2495/06 e successive modifiche ed integrazioni), delle seguenti quantità massime:

- a) 170 Kg di azoto per ettaro e per anno (inteso come quantitativo medio aziendale) degli **effluenti di allevamento**;
- b) dosi di **acque reflue** non superiori ad un terzo del fabbisogno irriguo delle colture. Tale quantitativo, nonché le epoche di distribuzione delle acque reflue, devono essere finalizzate a massimizzare l'efficienza dell'acqua e dell'azoto, in funzione del fabbisogno delle colture, e comunque nei limiti di 170 kg di azoto per ettaro per anno.

## **ART. 7 – LIMITI DI SPARGIMENTO DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO E DELLE ACQUE REFLUE E DEI CONCIMI MINERALI**

1. Così come riportato all'art. 22 della DGR n. 2495/2006, l'utilizzo dei **letami** è vietato nelle seguenti situazioni:

- a) sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato;
- b) nei boschi, ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell'allevamento allo stato brado;
- c) nelle aree di cava, fatta eccezione per le medesime, ovvero per altre aree, qualora siano previsti interventi di recupero e ripristino ambientale, limitatamente alla ricostituzione dello strato attivo del suolo, e purché sia dimostrato che non esiste pericolo di inquinamento delle acque. Fanno eccezione altresì le aree suddette qualora recuperate all'esercizio dell'attività agricola;
- d) nelle zone di tutela assoluta (D. Lgs n. 152/2006);
- e) entro 5 metri di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua;
- f) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi di d'acqua;
- g) sui terreni interessati dalla distribuzione dei fanghi di depurazione e altri fanghi residui non tossici e nocivi di cui sia comprovata l'utilità a fini agronomici, come previsto dalla DGR 9.8.2005, n. 2241.

Ai fini di una corretta interpretazione delle modalità e dei limiti per l'utilizzo dei letami, si evidenzia quanto stabilito dall'articolo 2, comma 3 dell'Allegato A alla DRG n. 1150/2011, che introduce il concetto di compost esausto da fungicoltura (SMC, *Spent mushroom compost*: substrato di coltura reimpiegato dopo la coltivazione dei funghi). In particolare, sono assimilati ai letami i composti esausti da fungicoltura, purché provenienti dal compostaggio esclusivamente di letami e sottoprodotti delle coltivazioni vegetali. L'assimilazione dell'SMC al letame è consentita in virtù dell'elevato contenuto in materia organica – derivante dal trattamento di compostaggio a cui è sottoposto il substrato da impiegare per la coltivazione dei funghi – e della composizione chimica. Il compost esausto da fungicoltura concorre, nell'ambito della fertilizzazione azotata, al raggiungimento della quantità di effluente di allevamento di cui può essere fatto uso agronomico, corrispondente a 170 Kg/ha all'anno di azoto nelle zone designate vulnerabili. Poiché si tratta di materiale già sottoposto ad un trattamento di compostaggio, non è necessario un ulteriore periodo di stoccaggio prima della distribuzione al suolo per uso agronomico. Si consiglia, per completezza, di inserire il riferimento all'uso agronomico anche del compost esausto da fungicoltura, in modo da disciplinare correttamente l'utilizzo su suolo agricolo.

2. Inoltre, l'utilizzo agronomico del letame e dei materiali ad esso assimilati, nonché dei concimi azotati e ammendanti organici (D.Lgs. n. 217/06) è vietato entro:

- a) 5 m di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali individuati come non significativi;
- b) 10 m di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali significativi, così come individuati nel Piano di Tutela delle Acque (DGR 4453 del 29.12.2004);

Le prescrizioni già vigenti per l'utilizzo agronomico degli effluenti palabili e dei materiali loro assimilati, di cui all'articolo 4 della DGR n. 2495/2006 e s.m.i., devono essere integrate con quanto stabilito al comma 2 dell'articolo 4 dell'Allegato A alla DGR n. 1150/2011, "Divieti di

*utilizzo dei letami e dei concimi azotati e ammendanti organici di cui decreto legislativo n. 75/2010". In particolare, è fatto divieto di utilizzo degli affluenti palabili sui terreni interessati dalla distribuzione delle acque di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari di cui norme regionali di attuazione della legge 11 novembre 1996, n. 574, e s.m.i (DGR n. 2214 del 8 agosto 2008), nonché sui terreni interessati dalla distribuzione dei sottoprodotti dei processi di vinificazione, di cui alle norme di applicazione del DM 27 novembre 2008 per la Regione del Veneto (DGR n. 1464 del 16 settembre 2011).*

3. L'utilizzo dei concimi azotati e ammendanti organici di cui al D.Lgs. n. 217/06 è vietato sui terreni gelati, saturi d'acqua o innevati e nelle 24 ore precedenti l'intervento irriguo, nel caso di irrigazione a scorrimento per i concimi non interrati.

4. L'utilizzo di **liquami** e dei materiali ad essi assimilati è vietato nelle seguenti situazioni e periodi:

- a) nei terreni di golena aperta, ovvero in aree di pertinenza fluviale, non separati funzionalmente dal corso d'acqua mediante un argine secondario;
- b) per una fascia di almeno 100 m dalle zone residenziali così come individuate dal PRG comunale ovvero dal P.A.T., se approvato, per una fascia di 20 m dalle case sparse, nonché per una fascia di 5 m dalle strade statali e/o provinciali e/o comunali. Nel caso di distribuzione con interrimento diretto (iniezione nel terreno o distribuzione a bassa pressione e contemporanea incorporazione nel terreno), le suddette distanze vengono dimezzate;
- c) nei casi in cui i liquami possano venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano;
- d) in orticoltura, a coltura presente, nonché su colture da frutto, a meno che il sistema di distribuzione non consenta di salvaguardare integralmente la parte aerea delle piante;
- e) dopo l'impianto della coltura nelle aree adibite a parchi o giardini pubblici, campi da gioco, utilizzate per ricreazione o destinate in genere ad uso pubblico;
- f) su colture foraggere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento;
- g) sui terreni interessati dalla distribuzione dei fanghi di depurazione e altri fanghi e residui non tossici e nocivi di cui sia comprovata l'utilità a fini agronomici, come previsto dalla DGR 9.8.2005, n. 2241.

5. Inoltre, l'utilizzo di liquami e dei materiali ad essi assimilati è vietato a meno di 10 m di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali.

6. Fatto salvo quanto previsto dai precedenti commi, lo spandimento degli effluenti zootecnici e delle acque reflue di cui al presente Regolamento, nonché dei concimi azotati e degli ammendanti organici è vietato nella stagione autunno-invernale secondo quanto indicato al precedente articolo 5 comma 2 lettera e).

## **ART. 8 – ACCUMULO TEMPORANEO**

1. Gli allevamenti zootecnici che producono reflui, sia palabili che non palabili, devono essere dotati di contenitori di stoccaggio realizzati ed adeguati in conformità a quanto disposto dalla DGR 7.8.2006, n. 2495;

2. L'accumulo non è ammesso a distanza inferiore a:

- a) 5 metri dalle scoline;
- b) 20 m dalle abitazioni sparse;
- c) 100 m dal limite dei centri abitati;
- d) 5 m dalle strade statali e/o provinciali e/o comunali;
- e) 30 m dai corpi idrici e dai corsi d'acqua superficiali.

3. L'accumulo temporaneo, così come stabilito dall'art. 25 della DGR n. 2495/06, è ammesso su suolo agricolo solo dopo uno stoccaggio di almeno 90 giorni e per un periodo non superiore a 30 giorni, alle seguenti condizioni:

- a) il terreno su cui viene depositato il materiale deve essere impermeabilizzato con l'impiego di teloni di spessore adeguato ad impedirne rotture e fessurazioni durante tutta la durata dell'accumulo temporaneo. In alternativa, ad esclusione delle deiezioni di avicunicoli, al fine di assicurare una idonea impermeabilizzazione del suolo, il terreno su cui viene depositato il materiale deve presentare un contenuto di scheletro inferiore al 20%. Nel caso in cui le deiezioni provengano da allevamenti avicoli, deve altresì essere eseguita, con analogo telo impermeabile, anche una copertura della massa per la protezione del cumulo dall'infiltrazione di acque meteoriche;
- b) l'altezza media del cumulo deve essere inferiore ai 2 metri;
- c) la superficie occupata dal cumulo non può superare i 60m<sup>2</sup>, in modo da essere funzionale alla distribuzione su un'area di pertinenza non inferiore a 5 ha.

L'articolo 7, comma 3 all'Allegato A alla DGR n. 1150/2011, "Accumulo temporaneo di letami", precisa che "In deroga alle condizioni previste alla precedente lettera a), è ammesso l'accumulo temporaneo dei soli letami e degli SMC, con esclusione gli altri materiali assimilati, con accumuli di dimensione non superiore a 6 mc di volume, funzionali alla distribuzione su un'area di pertinenza non inferiore ai 2.500 mq, limitatamente alle seguenti situazioni:

- aree montane;
- piccoli allevamenti di tipo familiare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q);
- utilizzatori che effettuino la distribuzione dei letami su superfici inferiori a 2 ettari.

L'accumulo temporaneo non può essere effettuato sullo stesso luogo, per la corrispondente area di pertinenza, per più di un'annata agraria. Per le lettiere degli allevamenti avicoli a ciclo produttivo inferiore a 90 giorni valgono le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 7 dell'allegato A alla DGR n. 2495/2006".

4. Nel formare l'accumulo, al fine di non generare liquidi di sgrondo, devono essere adottate le misure necessarie ad effettuare il drenaggio completo del percolato prima del trasferimento in campo ed evitare infiltrazioni di acque meteoriche.

## **ART. 9 – TRASPORTO DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO E DELLE ACQUE REFLUE**

1. Il soggetto che effettua il trasporto degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, al di fuori della viabilità aziendale, deve avere a bordo del mezzo un documento contenente

almeno le informazioni previste dall'art. 19 della DGR n. 2495/06 e successive modifiche e integrazioni.

2. La documentazione di cui al comma 1 deve essere conservata in azienda per un periodo di 3 anni dalla data di compilazione del documento di accompagnamento.

### **ART. 10 – DIFFUSIONE**

L'Amministrazione Comunale dispone la trasmissione di copie del presente regolamento alle associazioni di categoria interessate, nonché provvede ad affiggerlo all'Albo Comunale. E' facoltà all'Amministrazione Comunale di pubblicizzare i contenuti del presente Regolamento anche nelle altre forme ritenute opportune.

### **ART. 11 – CONTROLLI E SANZIONI**

Per l'inosservanza delle norme di cui al presente Regolamento, fatte salve le sanzioni amministrative e penali previste dalle disposizioni vigenti in materia, si applicano sanzioni nell'ambito delle competenze dell'attività di vigilanza e controllo assegnate alla polizia urbana e rurale.

### **ART. 12 – ENTRATA IN VIGORE**

1. Al fine di ottemperare alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia ambientale, igienico-sanitaria, di igiene e benessere degli animali, il Comune si obbliga di adottare eventuali provvedimenti in materia di igiene ambientale, comprensivi di norme concernenti l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, al rispetto dei criteri stabiliti dal presente regolamento. Inoltre, il Comune si impegna a dare tempestiva comunicazione dei provvedimenti adottati alla Regione del Veneto – Direzione Agroambiente e Servizi per l'agricoltura e ad ARPAV – Servizio Osservatorio suolo e rifiuti.

2. Il presente regolamento, la cui entrata in vigore avverrà tramite pubblicazione nel BURV (Bollettino Ufficiale Regione del Veneto), abroga tutti i precedenti Regolamenti, le Ordinanze e le Consuetudini riguardanti le materie contemplate o in contrasto con il Regolamento stesso.